

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1301

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BUCALO, CIRIELLI, CROSETTO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, LUCASELLI, OSNATO, PRISCO, SILVESTRONI, VARCHI, ZUCCONI

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari

Presentata il 24 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Proprio in questi giorni, come ogni anno ormai tristemente accade in questo periodo, stanno tenendo banco sui quotidiani le notizie relative allo svolgimento delle prove di ammissione alle facoltà di medicina. Anche quest'anno sono state migliaia le segnalazioni d'irregolarità, anche quest'anno saranno migliaia i ricorsi.

In Italia la limitazione dell'accesso ad alcune facoltà universitarie è in vigore dal 1999, in seguito all'approvazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari.

L'adozione di tale legge era stata preceduta, in ambito europeo, dall'approvazione di due direttive, segnatamente la direttiva 78/687/CEE, relativa alle attività di denti-

sta, e la direttiva 93/16/CEE relativa ai medici, le quali, tuttavia, si limitavano entrambe a imporre agli Stati membri un'armonizzazione dei corsi di studio a garanzia del principio della libera circolazione dei cittadini europei all'interno dell'Unione.

In ambito nazionale, invece, l'approvazione della legge n. 264 del 1999 era stata preceduta da una sentenza della Corte costituzionale del novembre 1998, nella quale la Corte aveva ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale promossa da alcuni studenti in merito ad una norma della legge 15 maggio 1997, n. 127, che aveva attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare limitazioni agli accessi ai corsi di laurea universitari.

Ad avviso dei ricorrenti, tale norma, violando il principio della riserva di legge che discenderebbe dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, si sarebbe posta in contrasto anche con il principio del diritto allo studio, tutelato dai medesimi articoli. All'esito del giudizio, la Corte costituzionale ritenne invece che, ancorché potesse essere « superato, in considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono, lo specifico dubbio di costituzionalità », appariva chiaro « che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata ».

Di conseguenza, sia la pronuncia della Corte, contenente l'espresso riferimento alle direttive, sia le stesse richiamate direttive furono poste a fondamento dell'adozione di un sistema di accessi programmati alle facoltà in questione, sebbene, come detto, la normativa comunitaria non imponesse tale modello ma bensì si limitasse a chiedere agli Stati membri la realizzazione di un sistema di formazione che garantisse l'alta qualità dello studente.

L'adozione del sistema del numero chiuso, quindi, è stata una scelta attuativa interamente italiana delle prescrizioni contenute nelle direttive, alla quale si è aggiunta l'immotivata estensione dell'accesso programmato anche ai corsi di laurea in architettura, veterinaria e scienze della formazione primaria, non prevista da alcuna norma europea.

In base alla legge n. 264 del 1999, il calcolo del numero di posti disponibili per i corsi di laurea deve essere effettuato ogni anno in base ad alcuni parametri, quali i posti nelle aule e la disponibilità di attrezzature e laboratori scientifici, di personale docente e tecnico e dei servizi di assistenza e tutorato.

Inoltre, l'articolo 4 dispone che « l'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi ».

A causa dell'alto numero di esclusioni, determinato da un modello di selezione sostanzialmente basato sull'alea e non sul-

l'effettiva capacità degli studenti, negli anni successivi all'approvazione della legge n. 264 del 1999 hanno cominciato ad affermarsi due pratiche messe in atto dagli studenti che pur non avendo superato le prove erano determinati a percorrere il corso di laurea scelto.

Il primo espediente è stato quello dell'iscrizione a corsi di laurea con programmi simili a quelli dei corsi a numero chiuso, nella speranza di riuscire a superare la prova nell'anno successivo, con l'unico scopo di sostenere gli esami presenti in entrambi i piani di studio per farseli riconoscere l'anno successivo.

Il secondo è stato quello del cosiddetto « turismo formativo », fenomeno per il quale molti giovani si sono trasferiti all'estero per la propria formazione universitaria, di fatto alimentando quella fuga di cervelli che già così drammaticamente incide sullo sviluppo e il futuro della nostra nazione, costringendo le famiglie a sopportare ingenti spese, mentre dovrebbe, al contrario, essere l'Italia a rappresentare un polo di attrazione per la formazione degli studenti euro-mediterranei.

Entrambe queste pratiche hanno dimostrato negli anni la capacità dei nostri studenti di portare a compimento il percorso universitario prescelto, nonostante che non avessero superato le prove di accesso alle relative facoltà così come configurati. Ciò dimostra una volta di più come affidare la selezione per gli accessi a una specie di lotteria sia tanto insensato quanto lesivo del diritto allo studio tutelato dalla Costituzione.

Un ulteriore abuso del sistema delle prove è quello rappresentato dal fatto che negli anni si è venuto a creare un vero e proprio « mercato dei test d'ingresso », con corsi costosissimi, sostenibili solo da coloro che possono permetterselo, che creano studenti di serie A e di serie B nell'accesso alla formazione universitaria, a dispetto proprio del dettato costituzionale che sancisce il diritto allo studio in favore dei capaci e meritevoli « anche se privi di mezzi ».

Infine, basta l'alto numero di ricorsi che ogni anno ingolfano il lavoro degli organi di giustizia amministrativa per certificare come

l'attuale sistema basato sulle prove di ammissione sia a tutti gli effetti un fallimento anche rispetto alle intenzioni della Corte costituzionale, che nella citata sentenza del 1998 aveva sollecitato «una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare».

La scarsa affidabilità di un sistema basato su quesiti di cultura generale impone di riconsiderare i criteri di accesso agli studi universitari, prevedendo che l'accesso sia libero e che siano le università stesse a selezionare coloro che ritengono meritevoli di proseguire gli studi, in base a risultati didattici reali, conseguiti in un periodo da definirsi di prova, che potrà essere annuale o biennale a seconda delle facoltà.

Quella che avviene con la prova di ammissione è, infatti, una selezione all'ingresso che di fatto si basa su elementi aleatori, su cui incide fortemente una serie di fattori che nulla hanno a che vedere con la capacità e la volontà del candidato di affrontare e completare un determinato corso di studi.

Per questi motivi, la presente proposta di legge intende cancellare l'assurda selezione basata su quesiti a risposta multipla e sostituirla con una selezione, effettuata in una fase successiva all'immatricolazione, vale a dire al termine del primo anno di studi, che si basi sui risultati conseguiti dai singoli studenti nel corso dell'anno accademico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è sostituito dai seguenti:

« 1. Per i corsi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 1 e per quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 2 sono programmati gli accessi al secondo anno accademico. A tale fine, le università selezionano gli studenti che possono essere ammessi al secondo anno del corso di laurea sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell'anno accademico precedente, secondo graduatorie formate sulla base del numero degli esami sostenuti e della media dei voti riportati da ciascuno studente.

1.1. Per i corsi e le scuole di specializzazione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1 e per quelli di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, l'ammissione è subordinata al previo superamento delle prove previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dai regolamenti didattici adottati dalle università ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle prove; i risultati delle prove sono pubblicati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento di esse ».

